



Le vittime di camorra per classi di età



Le vittime della camorra: Immigrati, donne, innocenti e sconosciuti



I luoghi di camorra: le località dell'agguato

646 omicidi di camorra
604 compiuti nella Provincia di Caserta
42 compiuti in Italia ed all'estero

54 Comuni della Provincia di Caserta, il 50% dei Comuni della Provincia, sono stati teatro di agguati di camorra.

VILLA LITERNO	83
CASTELVOLTURNO	75
MARCIANISE	53
CASAL DI PRINCIPE	52
MONDRAGONE	36
SAN CIPRIANO D'A.	24
AVERSA	23
CARINARO	14
CESA	14
PARETE	14
SAN FELICE A C.	14
GRAZZANISE	13
S. MARIA C. V.	13
MADDALONI	12
TEVEROLA	11

I primi 15 comuni teatro di agguati di camorra



I luoghi di camorra: la provenienza delle vittime

646 omicidi di camorra
89 vittime avevano la residenza o provenivano da località al di fuori della Provincia di Caserta, di queste **65** vittime erano italiane e **24** vittime avevano residenza all'estero

504 vittime avevano la residenza nella Provincia di Caserta.
54 Comuni della Provincia di Caserta, il 50% dei Comuni della Provincia, hanno visto propri cittadini uccisi dalla camorra.

CASAL DI PRINCIPE	71
MARCIANISE	53
VILLA LITERNO	52
CASTELVOLTURNO	43
SAN CIPRIANO D'A.	41
AVERSA	23
MONDRAGONE	18
CARINARO	16
CESA	16
PARETE	15
GRAZZANISE	12
MADDALONI	12
SAN FELICE A C.	12
LUSCIANO	10
S. MARIA C. V.	10

I primi 15 comuni per provenienza delle vittime



vittime da difendere

Lo Stato e la Regione Campania vicino alle vittime innocenti (agevolazioni e benefici alle vittime innocenti della criminalità organizzata e del racket ed usura)

SCHEDA

Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso è alimentato da un contributo annuo dello Stato e da proventi derivanti dai beni mafiosi confiscati.

I benefici del Fondo di solidarietà.

Con l'accesso al Fondo si può ottenere il pagamento delle somme liquidate con sentenza a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di reati di tipo mafioso, di provvisoria e di rifusione delle spese di costituzione e difesa in giudizio.

I presupposti ed i requisiti per l'accesso al Fondo

Può avere i benefici previsti dalla legge n. 512/1999 chi:

- ha ottenuto in suo favore, nel giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa a cari-

COSA PREVEDE LA LEGGE 512/99

co di soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4 comma 1 della legge n. 512/1999 (e cioè: delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisoria per i medesimi reati, ovvero una sentenza civile di liquidazione dei danni causati dalla consumazione dei detti reati, accertati in giudizio penale;

- non ha, alla data di presentazione della domanda, situazioni soggettive ostative, e cioè:

- non ha, nei suoi confronti, una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), del codice di procedura penale o una misura di prevenzione applicata in via definitiva ai sensi della legge n. 575/1965 e successive

modificazioni;

- non ha in corso procedimenti per uno dei predetti reati di cui all'art. 407 c.p.p. o per l'applicazione di una misura di prevenzione (in caso di pendenza il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso).

Ai benefici possono accedere le persone fisiche a cui favore è stata emessa la sentenza, o i loro successori a titolo universale, e gli enti.

Per la presentazione delle domande di accesso al Fondo relative a risarcimenti disposti con sentenze pronunciate dopo il 25 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge) non vi è alcun termine.

Sono altresì ammissibili le domande relative a risarcimenti disposti con sentenze che, pur pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge, non sono passate in giudicato alla medesima data del 25.1.2000.

LA LEGGE 512/99

UN FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLA CAMORRA:

Finalità della legge 22 dicembre 1999 n. 512 è quella di assicurare a quanti hanno subito danni giudizialmente liquidati, derivanti da reati di tipo mafioso, di ottenerne l'effettivo pagamento attraverso il diretto intervento dello Stato, e per esso del Fondo di solidarietà appositamente istituito.

La legge 512/99 introduce, quindi, ulteriori misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e si inserisce nel quadro della complessiva azione posta in essere dallo Stato, anche con interventi di solidarietà, per contrastare la criminalità mafiosa.

Con questa legge si è pertanto ampliato l'ambito di intervento dello Stato a sostegno delle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituendo a tale fine presso il Ministero dell'Interno:

- il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;
- il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che delibera sulle domande di accesso al Fondo;
- il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che è anche il Presidente del Comitato di solidarietà.

SCHEDA

LEGGE 302/90 integrata e modificata dalla legge 407/98

I beneficiari

Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata quei cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello stato italiano.

Il soggetto gestore

Il **Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione** concede benefici in favore dei **feriti** e in favore dei **superstiti**. Si tratta esclusivamente di benefici economici. Tuttavia, feriti e superstiti hanno diritto anche ad altri tipi di benefici anche non economici che non sono di competenza del Dipartimento.

I beneficiari della legge

Le categorie di familiari delle vittime, che hanno diritto ai benefici sono, nell'ordine, i seguenti:

1. coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3. genitori;

4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;

5. soggetti né parenti né affini né coniugi, che risultino a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all'evento, e conviventi more uxorio.

Tipologia di benefici concessi

Sono concessi ai beneficiari della legge benefici economici che possono consistere in una speciale elargizione o in alternativa un assegno vitalizio, o anche **benefici non economici** concessi sulla base dell'apposita certificazione rilasciata dal Prefetto e che possono consistere in:

- *collocamento obbligatorio* con precedenza e preferenza a parità di titoli;
- *riserva di posti* per l'assunzione ad ogni livello e qualifica;
- *equiparazione alle famiglie* dei caduti civili di guerra;
- *due annualità della pensione di reversibilità* solo al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiori inabili, ai genitori e ai fratelli e

- sorelle se conviventi e a carico.

Requisiti di legge

1. il **richiedente** vittima deve essere stato **ferito** ed aver contratto un'invalidità permanente, qualunque ne sia il grado, in un evento terroristico o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatosi dopo il 1° gennaio 1969; il **richiedente familiare o convivente della vittima** deve rientrare tra le categorie di familiari e conviventi indicate dalla legge;
2. il richiedente, vittima o familiare o convivente della vittima, deve essere estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali;
3. la domanda può essere presentata in qualunque momento per gli eventi terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatisi fino al 17 marzo 1999; deve essere, invece, presentata entro tre mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che conclude il procedimento penale (sentenza, decreto di archiviazione, ecc.) instauratosi in seguito agli eventi verificatisi dal 18 marzo 1999.

Regione Campania:

Un progetto innovativo

LA LEGGE REGIONALE 11 DEL 2004

La Regione Campania con l'approvazione della Legge Regionale n.11 del dicembre 2004 ha definito un innovativo dispositivo di sostegno alle vittime innocenti della criminalità ed ai loro familiari. Il progetto in base alle disposizioni della legge prevede il finanziamento di una pluralità di azioni.

Tra esse, le più significative sono:

1. la formazione di operatori specializzati da realizzare a cura delle Province,
2. il sostegno ai Comuni per l'implementazione di servizi di aiuto alle vittime di primo livello (orientamento/ ascolto), di secondo livello (assistenza legale, psicologica, aziendale), di terzo livello (tutoraggio e presa in carico);

3. il finanziamento alle associazioni antiestorsione ed antiusura per attività di tutoraggio e di presa in carico delle vittime reali e/o potenziali della criminalità.

4. il sostegno al credito delle piccole e medie imprese;

5. la costituzione e l'incremento dei fondi speciali antiusura;

6. il sostegno alla costituzione di parte civile degli Enti locali e dei familiari delle vittime.

Annualmente la Regione Campania finanzia azioni specifiche a favore degli Enti Locali e di associazioni antiracket ed anti-usura che presentano progetti credibili di sostegno alle vittime della criminalità.

